


ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. C.C. 31 / 28/04/2017

Allegato 3



Comune di Orbassano

Città Metropolitana di Torino



Approvato con la D.C.C. n. 14 del 17.02.2006
Modificato e integrato con la D.C.C. n. 8 del 27.02.2008
Modificato e integrato con la D.C.C. n. 51 del 23.07.2012
Modificato e integrato con la D.C.C. n. del . .2017

Indice

Articolo 1	Definizioni	Pag. 3
Articolo 2	Oggetto	Pag. 3
Articolo 3	Estremi atti costitutivi	Pag. 3
Articolo 4	Attività modificative dei mercati	Pag. 3
Articolo 5	Sospensione e spostamento temporaneo, anticipazione e posticipazione	Pag. 4
Articolo 6	Composizione merceologica dei mercati	Pag. 4
Articolo 7	Definizione di posteggio	Pag. 5
Articolo 8	Aree riservate agli imprenditori agricoli	Pag. 5
Articolo 9	Posteggi riservati ai battitori. Turnanti	Pag. 5
Articolo 10	Modalità di rilascio delle autorizzazioni con posteggio – TIPO A	Pag. 5
Articolo 11	Modalità di rilascio dell'autorizzazioni senza posteggio – TIPO B (itinerante)	Pag. 5
Articolo 12	Modalità di subingresso nelle autorizzazioni	Pag. 5
Articolo 13	Cambio di residenza	Pag. 6
Articolo 14	Aggiunte e modifiche del settore merceologico	Pag. 6
Articolo 15	Concessione del posteggio	Pag. 6
Articolo 16	Scambio consensuale del posteggio	Pag. 7
Articolo 17	Migliorie	Pag. 7
Articolo 18	Tassa e/o canone per l'occupazione di suolo pubblico, tassa smaltimento rifiuti e oneri accessori di manutenzione	Pag. 7
Articolo 19	Spunta	Pag. 8
Articolo 20	Spunta dei posteggi non assegnati riservati agli agricoltori ovvero posteggi vincolati	Pag. 8
Articolo 21	Graduatorie della spunta	Pag. 8
Articolo 22	Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze	Pag. 8
Articolo 22bis	Disposizioni integrative alle modalità di registrazione delle presenze e delle assenze	Pag. 9
Articolo 23	Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento definitivo o riorganizzazione dei mercati	Pag. 10
Articolo 24	Decadenza della concessione	Pag. 11
Articolo 25	Scadenza e rinuncia della concessione	Pag. 11
Articolo 26	Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività di vendita	Pag. 11
Articolo 27	Accesso alle aree mercatali e sistemazione delle attrezzature	Pag. 12
Articolo 28	Allacciamenti idrici, elettrici e dotazioni di sicurezza	Pag. 12
Articolo 29	Modalità di vendita	Pag. 13
Articolo 30	Orari	Pag. 13
Articolo 31	Altri obblighi e divieti	Pag. 14
Articolo 32	Vigilanza	Pag. 15
Articolo 33	Documenti identificativi	Pag. 15
Articolo 34	Disposizioni igienico-sanitarie	Pag. 15
Articolo 35	Sanzioni	Pag. 16
Articolo 36	Norme transitorie e finali	Pag. 16

Art. 1 – Definizioni

1. Per mercato s'intende la manifestazione di commercio su area pubblica nella quale avviene la commercializzazione al consumo da parte di operatori autorizzati al commercio su area pubblica con l'eventuale partecipazione, a titolo complementare, di imprenditori agricoli secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 228/01) e regionale nonché dal presente regolamento.
2. Il commercio su area pubblica può essere svolto, subordinatamente al possesso dei requisiti per l'accesso all'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, dai soggetti individuati dalla D.G.R. n. 32-2642/2000 in possesso di idonea autorizzazione amministrativa.
3. Per autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A – s'intende l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 114/98.
4. Per autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO B – s'intende l'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 114/98.
5. Per spunta s'intende l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto i mercati settimanali del mercoledì e del sabato e i mercati a cadenza ultramensile come definiti ed individuati dall'art. 27, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 114/98 e dall'art.3, comma 3, lettere a) e b), della D.C.R. 626-3799/2000.
2. Il mercati settimanali hanno luogo tutti i mercoledì e sabato.
3. I mercati ultramensili hanno luogo nei giorni stabiliti dal provvedimento di istituzione.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano altresì nell'eventualità che i mercati di cui al comma 2. siano anticipati o posticipati nei casi e con le modalità previste dal regolamento stesso.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano in quanto compatibili ai mercati straordinari istituiti con apposita deliberazione della Giunta comunale la quale per il carattere di straordinarietà di tali mercati può, motivatamente, stabilire particolari ed eccezionali modalità di svolgimento.

Art. 3 – Estremi atti costitutivi

1. I mercati di cui al presente regolamento sono stati istituiti o reistituiti con D.C.C. n. 74 del 10.10.2001 con le caratteristiche e specifiche riportate negli allegati alla deliberazione stessa ai sensi e per gli effetti della D.G.R. n. 32-2642/2001, Titolo III, Capo I, Art. I.

Art. 4 – Attività modificative dei mercati

1. Il comune può con apposito atto deliberativo, con le modalità di cui alla D.G.R. n. 32-2642/2001, modificare l'ubicazione, il dimensionamento, la struttura e la composizione merceologica, sospendere, sopprimere i mercati disciplinati dal presente regolamento.

Art. 5 – Sospensione e spostamento temporaneo, anticipazione e posticipazione

1. La sospensione e lo spostamento temporaneo dei mercati, disposte con apposito provvedimento dirigenziale, possono avvenire per motivi di pubblico interesse (a titolo esemplificativo: igiene e sanità, sicurezza pubblica, viabilità, lavori non procrastinabili di pubblica utilità, ecc.) ovvero altre cause che rendano opportuna ed improcrastinabile l'adozione di tali provvedimenti.
2. Il provvedimento deve indicare i limiti temporali della sospensione e/o dello spostamento ovvero le cause che ne impediscono l'indicazione.
3. Con il provvedimento di cui ai commi 1. e 2. è possibile introdurre deroghe temporanee alle disposizioni di cui al presente regolamento.
4. E' prevista l'anticipazione ovvero la posticipazione adottata con apposito provvedimento dei mercati settimanali al primo giorno feriale utile allorquando vi sia concomitanza con una o più festività. La presente disposizione non si applica alle festività diverse dalla domenica con esclusione del 1° gennaio, del 15 agosto, del 25 e 26 dicembre.
5. In caso di anticipazione e posticipazione dei mercati settimanali, le assenze dei titolari della concessione di posteggio non sono computate. Altresì, sono registrate nell'apposito ruolino di spunta le presenze effettuate dagli assegnatari dei posteggi temporaneamente liberi assegnati. Le presenze e assenze effettuate nel corso dei mercati straordinari non vengono computate.

Art. 6 – Composizione merceologica dei mercati

1. Nei mercati settimanali, con la sola esclusione dei posteggi destinati esclusivamente per la vendita di pesci, molluschi e similari [Anello 12, Posti da 1 a 6], per i quali – in sede spunta è possibile consentire la sola vendita di generi del settore alimentare, su tutti i posteggi può essere esercitato il commercio di prodotti del settore alimentare e del settore extralimentare, purché in forma non congiunta tra loro.
La vendita di animali vivi è consentita esclusivamente ai produttori agricoli ed agli operatori ittici nei posteggi loro riservati.
2. Nei mercati a cadenza ultramensile si applicano – ove compatibili – le disposizioni di cui al comma precedente.
3. Fatti salvi i diritti dei titolari dei posteggi in concessione al momento dell'adozione dell'atto amministrativo, con apposita deliberazione della Giunta comunale è possibile vincolare uno o più gruppi omogenei di posteggi alla vendita di beni e prodotti appartenenti a determinate categorie merceologiche dei settori alimentare ed extralimentare. Tale vincolo trova applicazione nei casi di subingresso, di nuova assegnazione dei posteggi a seguito di emanazione di apposito bando e in caso di scambio consensuale del posteggio.
4. Il vincolo previsto al comma 3 per i casi di subingresso non trova applicazione nelle seguenti ipotesi: a) cessione o godimento dell'impresa individuale a favore del parente o affine di primo grado nonché a favore degli altri parenti o affini che abbiano prestato la propria opera lavorativa per almeno due anni nell'ultimo quinquennio in seno all'impresa; b) reintestazione dell'autorizzazione al termine della c.d. gestione, limitatamente ai rapporti insorti prima dell'adozione della deliberazione della Giunta comunale.

Art. 7 – Definizione di posteggio

1. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, data in concessione secondo la vigente normativa, destinata all'attività di commercio per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio ed ubicata ai fini del presente regolamento nelle aree mercatali.
2. Le caratteristiche e la superficie dei posteggi dati in concessione, come individuate e determinate dagli atti istitutivi dei mercati di cui all'art.3 sono immodificabili tranne nelle ipotesi individuate dai provvedimenti di cui all'art.5 ed in caso di attività modificative dei mercati così come previste all'art.4.

Art. 8 – Aree riservate agli imprenditori agricoli

1. Con gli atti istitutivi dei mercati di cui all'art.3 sono individuate le aree riservate esclusivamente al commercio da parte degli imprenditori agricoli.
2. Si intendono imprenditori agricoli i soggetti individuati dall'art. 2135 del Codice Civile come sostituito dall'art.1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228 e dagli altri soggetti previsti dall'art.1, comma 2, dello stesso D.Lgs.

Art. 9 – Posteggi riservati ai battitori. Turnanti

1. Con gli atti istitutivi dei mercati di cui all'art. 3 sono individuati i posteggi riservati esclusivamente al commercio da parte degli operatori turnanti (battitori) [Anello 10, Posti da 5 a 7] secondo le modalità di cui al presente regolamento ove applicabili. In sede di spunta tali posteggi sono prioritariamente assegnati ad operatori il cui titolo autorizzativo li qualifichi espressamente come battitori.

Art. 10 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni con posteggio – TIPO A

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica con posteggio – TIPO A - sono rilasciate a seguito di emanazione di apposito bando comunale con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legislazione vigente.
2. (abrogato)

Art. 11 – Modalità di rilascio dell'autorizzazioni senza posteggio – TIPO B (itinerante)

1. Le autorizzazioni per il commercio su area pubblica senza posteggio – TIPO B (itinerante) - sono rilasciate con le modalità ed i criteri stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 12 – Modalità di subingresso nelle autorizzazioni

1. Le modalità di subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su area pubblica TIPO A e TIPO B sono quelle disciplinate dalla legislazione vigente.

Art. 13 – Cambio di residenza

1. I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica TIPO A che trasferiscono la loro residenza (per le persone fisiche) o la sede legale (per le società) devono darne comunicazione per iscritto entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento al fine delle conseguenti annotazioni. Il cambio di residenza comporta il rilascio materiale di una nuova autorizzazione.
1. I titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica TIPO B – provenienti da altri comuni - che assumono residenza nel Comune di Orbassano (per le persone fisiche) o trasferiscono la sede legale (per le società) devono darne comunicazione entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento e consegnare il titolo originale al fine del rilascio della nuova autorizzazione e la comunicazione al comune di provenienza.

Art. 14 – Aggiunte e modifiche del settore merceologico

1. Le aggiunte e le modifiche del settore merceologico sono soggette:
 - a) Per le autorizzazioni TIPO A, a domanda, conforme in materia di imposta di bollo, con la quale il richiedente dichiara (per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) il possesso dei requisiti professionali dalla normativa vigente per il settore richiesto.
 - b) Per le autorizzazioni TIPO B, a comunicazione con la quale il soggetto interessato dichiara (per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per il settore richiesto. La ricevuta della presentazione della comunicazione abilita immediatamente alla vendita per il settore richiesto.
2. Il procedimento per le aggiunte e le modifiche del settore merceologico relativo alle autorizzazioni TIPO A si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La domanda per ottenere l'aggiunta o la modifica del settore merceologico può essere rigettata quando l'amministrazione abbia subordinato l'utilizzo del connesso posteggio in concessione (autorizzazione TIPO A) ad un determinato settore merceologico o a particolari tipologie di prodotti. La domanda può, altresì, essere rigettata per motivi di tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Art. 15 – Concessione del posteggio

1. A tutti i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica TIPO A assegnatari di posteggio nei mercati settimanali è attribuita, in sede di rilascio di nuova autorizzazione ovvero di subingresso, la concessione di suolo pubblico inerente al posteggio stesso.
2. La concessione segue le vicende dell'autorizzazione amministrativa di riferimento; la durata e il rinnovo sono stabilite in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di subingresso nell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica la richiesta di subingresso nella concessione è automaticamente assolta in sede di comunicazione di avvenuto subingresso.

Art. 16 – Scambio consensuale del posteggio

1. E' consentito, tra concessionari di posteggio presso lo stesso mercato e previa domanda, lo scambio consensuale dei posteggi stessi.
2. Le domande sono accoglibili solamente se non contrastanti con le disposizioni comunali riguardanti l'organizzazione dei mercati e specificatamente con riferimento alla composizione merceologica.
3. Le domande, conformi in materia di imposta di bollo, devono essere redatte contestualmente dalle parti e contenere gli elementi identificativi dei richiedenti, delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica correlate, degli atti di concessione dei posteggi.

Art. 17 – Migliorie

0. Per miglioria si intende la facoltà di sostituire il posteggio in concessione con altro posteggio libero non assegnato in concessione nello stesso mercato. Le migliorie non possono dar luogo a modificazioni dimensionali dei posteggi.
1. Prioritariamente all'emanazione dei bandi per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica TIPO A concernente i posteggi resisi disponibili su un determinato mercato settimanale, si dà corso alle domande di miglioria inoltrate nell'arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente e il nuovo bando, relativamente allo stesso mercato.
2. Le procedure di miglioria devono essere ultimate entro la data di pubblicazione del nuovo bando e comunque entro 180 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale termine senza che sia stato notificato al richiedente il provvedimento di diniego l'istanza si intende accolta.
3. I criteri di priorità da applicarsi nel caso di domande concorrenti sono i seguenti:
 - a) Ordine cronologico di presentazione della domanda desumibile dalla data di assunzione al protocollo ovvero di invio per mezzo di Raccomandata A.R.;
 - b) Maggiore anzianità di presenza nel mercato desumibile dagli atti di concessione del posteggio.
4. (abrogato)
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti o richiamati dal Titolo IV, Capo I, n.2, lettera d) della D.G.R. n. 32-2642/2001.

Art. 18 – Tassa e/o canone per l'occupazione di suolo pubblico, tassa smaltimento rifiuti e oneri accessori di manutenzione.

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica sui posteggi disciplinati dal presente regolamento sono soggette al pagamento della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo pubblico, della tariffa servizio rifiuti solidi e degli oneri accessori per la manutenzione dell'area e dei servizi nella misura e con le modalità stabilite dai vigenti regolamenti e disposizioni comunali in materia.

Art. 19 – Spunta

1. La spunta ha inizio secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 e ha durata limitata al giorno stesso e avviene secondo i seguenti criteri:

Mercati settimanali:

- a) Più alto numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore secondo la graduatoria di spunta;
- b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio dell'operatore titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione come risultante dal registro imprese;
- c) Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione;

Mercati a cadenza ultramensile:

- a) (abrogato)
- b) Più alto numero di presenze sul mercato sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore secondo la graduatoria di spunta;
- c) Maggiore anzianità nell'attività di commercio dell'operatore titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione come risultante dal registro imprese;

Art. 20 – Spunta dei posteggi non assegnati riservati agli agricoltori *ovvero posteggi vincolati.*

1. La spunta ha inizio secondo quanto stabilito dal successivo art. 30 e ha durata limitata al giorno stesso e avviene secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 32-2642/2001.
2. Con la deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 6, comma 3 ovvero con successivi atti del medesimo organo, è possibile disporre che in sede di spunta i posteggi vincolati siano prioritariamente assegnati agli operatori che pongono in vendita beni e prodotti appartenenti alle categorie merceologiche oggetto del vincolo.

Art. 21 – Graduatorie della spunta

1. Il competente ufficio comunale redige apposite graduatorie di spunta ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.
2. La graduatoria di spunta dei mercati settimanali è aggiornata, di regola, mensilmente; la graduatoria di spunta dei mercati a cadenza ultramensile è aggiornata annualmente.
3. A far data dal 1° gennaio di ogni anno sono eliminati d'ufficio dalla graduatoria di spunta dei mercati settimanali coloro che non hanno maturato presenze negli ultimi due anni solari e che risultano inseriti in graduatoria complessivamente con una sola presenza.

Art. 22 – Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze

1. Le presenze della spunta sono conteggiate e registrate su appositi ruolini utili alla formazione delle graduatorie di spunta di cui all'art. 21.
2. La registrazione e l'inserimento in graduatoria avviene di diritto e non è soggetta a domanda.

3. Le assenze dei titolari di posteggio in concessione sono registrate su appositi ruolini utili per l'eventuale avvio delle procedure di decadenza del posteggio in concessione previste dall'art.29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 114/98.
4. Si considerano assenze, ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio, unicamente quelle addebitabili al titolare della concessione che non acceda al mercato entro l'orario previsto per l'inizio.
5. Non sono conteggiate le assenze, preventivamente comunicate, rientranti nelle cause giustificative previste dall'art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 114/98 e quelle, valutabili discrezionalmente dall'amministrazione, di natura eccezionale debitamente comprovate.
6. Non sono conteggiate, altresì, le assenze derivanti dal periodo di ferie – per un numero non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno solare – preventivamente comunicate.
7. In caso di grave impedimento fisico, debitamente comprovato, l'amministrazione ha facoltà di accettare la giustificazione posteriormente all'assenza.
8. Tenuto conto delle facoltà di rappresentanza dell'operatore, la registrazione delle presenze e delle assenze è effettuata esclusivamente in relazione all'autorizzazione amministrativa. L'atto con il quale un operatore affida la propria rappresentanza ad un soggetto terzo (delega) deve essere debitamente motivato ed avere durata limitata nel tempo. La delega deve assumere la forma della procura generale e/o speciale ovvero del mandato con rappresentanza.
- 8bis. Ai fini del computo della presenza, l'operatore deve utilizzare effettivamente l'area per l'attività di commercializzazione secondo la definizione di cui all'art. 1.
9. L'operatore titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, non può cumulare - al fine della spunta – in capo ad un'autorizzazione le presenze registrate a favore delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più autorizzazioni e partecipare all'assegnazione contemporaneamente con tutti i titoli, sia in nome e conto proprio sia in nome e conto altrui.
11. Il titolo necessario per spunta è solo ed esclusivamente quello originale.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli imprenditori agricoli per i quali sono altresì causa di giustificazione la mancata o scarsa produzione dovuta ad andamenti stagionali sfavorevoli o calamità naturali.

Art. 22bis – Disposizioni integrative alle modalità di registrazione delle presenze e delle assenze.

1. Il titolare di posteggio in concessione non può partecipare alle procedure di cui all'art. 19 se non attraverso l'esibizione di una autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica diversa da quella collegata al posteggio stesso.
2. Il titolare di posteggio in concessione qualora occupi, o comunque partecipi alle procedure di cui all'art. 19, un posteggio non precedentemente assegnato attraverso l'esibizione di una autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica diversa da quella collegata al proprio posteggio non può delegare a soggetti terzi l'esercizio dell'attività nello stesso mercato attraverso l'esibizione da parte di questi ultimi, dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica collegata al posteggio in concessione di cui è titolare.

3. Il titolare di posteggio in concessione nonché il soggetto al quale viene assegnato il posteggio in sede di spunta, ai fini dell'effettivo computo della presenza deve necessariamente occupare fisicamente il posteggio con le strutture e i mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di vendita fino ai termini di cui all'art. 30.
La presenza è sempre computata in capo agli operatori che in sede di spunta non hanno potuto ottenere, causa esaurimento dei posteggi stessi, l'assegnazione sempreché, durante le procedure di assegnazione, non abbiano rifiutato il posteggio proposto per cause loro non imputabili.
4. La delega di cui all'art.22, comma 8, deve:
 - a) essere scritta, riportare – oltre agli estremi dell'autorizzazione – gli esatti dati anagrafici del delegante e del delegato, la data di inizio e la data di termine, le dettagliate motivazioni, la sottoscrizione del delegante e, per accettazione, del delegato;
 - b) avere una durata non superiore ad un mese salvo rinnovo attraverso la produzione di un nuovo atto di delega. In ogni caso la delega, compresi i rinnovi, non può riguardare più di sei mercati nell'anno solare.

Ai fini del presente regolamento e dello svolgimento dell'attività nei mercati, affinché la delega possa produrre i propri effetti, il delegato, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'attività commerciale del settore merceologico oggetto dell'autorizzazione amministrativa utilizzata, deve occupare il posteggio (di cui il delegante è titolare in concessione ovvero quello assegnato in sede di spunta) esclusivamente attraverso le strutture, impianti e mezzi facenti parte della ditta (così come definita agli artt. 2563 e ss. del Codice Civile) del soggetto delegante pena l'allontanamento dal mercato.
Il delegato deve usare i mezzi fiscali del delegante pena l'allontanamento dal mercato.
5. Sono consentiti motivati scambi consensuali di posteggio tra gli assegnatari in spunta e miglorie di posteggio solamente al termine della relativa procedura. La valutazione di merito in ordine all'opportunità di scambio consensuale e di migloria è rimessa al personale della Polizia Locale.
6. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta non può, in nessun caso, dare luogo all'assegnazione della presenza.

Art. 23 – Modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento *definitivo* o riorganizzazione dei mercati

1. Nel caso di spostamento definitivo dei mercati in altra area ovvero in caso di riorganizzazione, l'assegnazione dei posteggi avviene in base all'opzione esercitata dagli operatori già titolari di posteggio in concessione nel mercato oggetto di spostamento o riorganizzazione secondo i seguenti criteri:
 - a) Maggiore anzianità di frequenza risultante dalla concessione originaria rilasciata a seguito di istituzione o restituzione del mercato o comunque dall'inizio del computo delle presenze nel mercato stesso.
A tal fine, con riferimento al mercato settimanale del mercoledì, per anzianità di concessione originaria si intende quella della concessione rilasciata a seguito del primo trasferimento nella nuova area mercatale di Piazza della Pace e restituzione del mercato stesso col relativo computo di assenze e presenze. Conseguentemente, l'anzianità fatta valere in sede dei citati primo trasferimento e restituzione si intende con gli stessi esaurita, non produce nuovi effetti, e non si estende a future riassegnazioni.
 - b) Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica desumibile dal registro imprese.

2. Nel caso di posteggi assegnati a seguito di miglioria si considera la data di assegnazione del posteggio originario.
3. La riassegnazione è in ogni caso subordinata a:
 - a) esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti igienico-sanitari e di sicurezza.
 - b) le merceologie autorizzate per le singole aree e posteggi.
 - c) le attrezzature per la vendita utilizzate dall'operatore in ragione dell'articolazione del mercato prevista dall'amministrazione.
4. La soppressione di singoli posteggi in concessione per motivi di preminente interesse pubblico non costituisce riorganizzazione del mercato. Tale soppressione non comporta in capo al titolare del posteggio soppresso alcun diritto di natura patrimoniale se non quello di ripetizione del canone di occupazione del suolo pubblico, nonché degli altri oneri e tributi, per i periodi non goduti, qualora già versati.
Lo spostamento, la riduzione o l'aumento di superficie di singoli posteggi in concessione per motivi di preminente interesse pubblico non costituisce spostamento del mercato ovvero riorganizzazione dello stesso.

Art. 24 – Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione dei posteggi – stante la cadenza settimanale dei mercati - avviene per il mancato utilizzo degli stessi per un numero di volte pari a 18 nel corso dell'anno.
2. Il numero di assenze necessario per la decadenza delle concessioni il cui periodo di utilizzo è inferiore ad 1 anno avviene proporzionalmente con arrotondamento all'unità superiore.
3. In caso di accertata morosità nel pagamento della tassa e/o canone per l'occupazione del suolo pubblico o della tassa smaltimento rifiuti ovvero degli oneri relativi agli allacciamenti elettrici e idrici, viene dato corso alla procedura di decadenza della concessione di cui al presente articolo.
4. Il provvedimento di decadenza è comunque preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento e con l'osservanza delle garanzie previste dalla Legge n. 241/1990.

Art. 25 – Scadenza e rinuncia della concessione

1. La concessione di posteggio, segue le modalità di scadenza e/o rinnovo previste dalla normativa vigente salvo il diritto di rinuncia del titolare.
2. La rinuncia, da presentare per mezzo di Raccomandata A.R. e che comporta la conseguente revoca della collegata autorizzazione TIPO A, deve contenere la richiesta del rimborso dei connessi tributi già versati per il periodo di mancato utilizzo.
3. La rinuncia alla concessione di posteggio può essere presentata in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione.

Art. 26 – Revoca dell'autorizzazione e sospensione dell'attività di vendita

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

- b) in presenza di decadenza della concessione nei casi previsti al precedente art. 24;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
 - d) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.
2. La sospensione dell'attività di vendita è disposta nei casi e con le modalità di cui all'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98 e nei casi di violazione delle norme poste dal presente regolamento in materia di cambio di residenza.
 3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono comunque preceduti da una comunicazione di avvio del procedimento e con l'osservanza delle garanzie previste dalla Legge n. 241/1990.

Art. 27 – Accesso alle aree mercatali e sistemazione delle attrezzature

1. L'accesso degli operatori e delle loro attrezzature per la vendita nelle aree mercatali deve avvenire in maniera ordinata, senza creare intralcio e non prima delle ore 05.00.
2. Le attrezzature per la vendita devono essere collocate entro i limiti del posteggio.
3. Eventuali coperture (tende di protezione, ombrelloni, pali di sostegno, ecc.) non possono sporgere rispetto il fronte del posteggio in misura superiore a 50 cm. e devono avere un'altezza minima dal suolo non inferiore a 2,10 metri.
Altresì è vietato appendere merci e articoli alle coperture in modo tale che superino la proiezione verticale della delimitazione del posteggio.
4. E' vietato occultare la visuale dei banchi degli altri operatori con le proprie merci esposte.
5. E' facoltà dell'operatore lasciare, a lato delle proprie attrezzature di vendita e sempre nei limiti del posteggio, uno spazio per migliorare la propria accessibilità.
6. L'operatore che sia titolare di più posteggi contigui può unire fisicamente le attrezzature di vendita senza che ciò comporti l'unione giuridica dei posteggi i quali mantengono la loro individualità sotto tutti gli aspetti amministrativi.
7. Durante le operazioni / attività di vendita nonché in quelle preliminari, ogni singolo posteggio deve essere custodito dal titolare dell'autorizzazione o da persona da questi delegata e con l'esibizione del titolo originale. Il posteggio deve essere utilizzato esclusivamente per l'effettivo svolgimento dall'attività di vendita e non può essere da questa distolto.

Art. 28 – Allacciamenti idrici, elettrici e dotazioni di sicurezza

1. Gli operatori, previa comunicazione da effettuarsi entro il mese di febbraio ovvero entro 30 giorni dall'avvenuto subingresso, possono accedere ai servizi pertinenti l'area mercatale ivi compresa l'utilizzazione degli allacciamenti elettrici ed idrici.
2. Gli allacciamenti devono, in ogni caso, avvenire in condizioni di sicurezza. L'amministrazione declina ogni responsabilità per l'uso improprio degli allacciamenti da parte degli operatori.
Gli allacciamenti elettrici devono avvenire, salvo esaurimento di prese, nella torretta più vicina al posteggio occupato.

E' vietato stendere cavi elettrici – anche se a filo terra – lungo i passaggi pedonali, i camminamenti, e la carreggiata veicolare salvo l'utilizzazione di canaline passacavo conformi a normativa.

E' sempre vietato stendere tesate aeree.

I collegamenti idrici devono essere effettuati in modo da evitare perdite e formazione di ghiaccio nel periodo invernale.

3. Le particolarità tecniche delle attrezzature utilizzate dall'operatore non costituiscono in alcun caso titolo di priorità e/o preferenza nell'assegnazione dei posteggi in concessione.
4. Le caratteristiche tecniche degli allacciamenti, ivi compresi potenza dell'energia erogata e portata della fornitura d'acqua, sono fisse e non possono essere modificate per singole esigenze degli operatori.
5. Gli operatori che utilizzano dotazioni tecnologiche per la produzione di energia e di calore devono rendere disponibile a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione di conformità CE e di sicurezza.
6. E' fatto obbligo a tutti gli operatori l'osservanza delle prescrizioni di cui alla nota del Ministero dell'Interno prot. n. 0003794 del 12/03/2014 in materia di sicurezza e prevenzione incendi nelle aree mercatali. Gli operatori che provvedono, in qualunque forma, al riscaldamento e/o alla cottura di alimenti devono essere dotati di idonei strumenti di estinzione delle fiamme (minimo n. 2 estintori a polvere da kg. 6).

Art. 29 – Modalità di vendita

1. La vendita deve avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle fiscali e quelle in materia di etichettatura, pubblicità dei prezzi, tracciabilità e rintracciabilità dei beni.
- 1 bis. Ai fini di quanto disposto nel precedente comma 1, l'indicazione dei prezzi deve avvenire in maniera chiara e ben visibile. Relativamente ai beni del settore alimentare devono essere indicate la provenienza geografica della merce, l'eventuale presenza di allergeni, la data di scadenza qualora prevista.
- 1 ter. I produttori agricoli devono chiaramente indicare i beni e i prodotti non provenienti o lavorati dalla propria azienda agricola. Allo scopo devono essere tenuti al seguito i documenti relativi all'acquisto di tali beni e prodotti e esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.
2. E' fatto divieto agli operatori l'utilizzo di mezzi di riproduzione sonora o di amplificazione della voce per la promozione delle proprie merci. E' comunque vietato creare molestia agli altri operatori e agli utenti.
3. Gli operatori devono porre in essere tutti gli strumenti atti a favorire i potenziali acquirenti nella propria scelta (prezzi chiari e ben visibili, merci sistemate con cura, pulizia complessiva delle strutture, ecc.).

Art. 30 – Orari

1. Gli operatori non possono accedere all'aree mercatali, come disposto dall'art. 27, comma 1, prima delle ore 05.00.

2. I mercati hanno inizio alle ore 08.00 e terminano alle ore 14.00. Qualora l'attività di vendita non sia iniziata da parte del titolare entro l'orario di inizio previsto, il relativo posteggio è disponibile per la spunta.
3. Limitatamente al mercato settimanale del sabato è facoltà della Giunta comunale determinare, con apposito atto deliberativo, orari di inizio e termine del mercato in difformità con quanto disposto al comma 2.
4. Le operazioni per l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, che avviene a cura degli agenti della Polizia Locale, ha inizio al termine delle operazioni di rilevazione delle presenze dei titolari di posteggio.
5. A tutti gli operatori, sia i titolari di posteggio sia gli assegnatari a seguito di spunta è fatto obbligo di permanere con le proprie strutture di vendita presso il posteggio occupato fino alle ore 11.00.
- 5bis E' facoltà degli agenti della Polizia Locale consentire, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, che gli operatori non permangano con le proprie strutture sul posteggio occupato nel caso in cui la situazione meteorologica particolarmente avversa ne consigli l'allontanamento ovvero in caso di comprovata necessità.
6. Le aree mercatali devono in ogni caso essere lasciate completamente libere entro 1 ora dopo il termine dei mercati.

Art. 31 – Altri obblighi e divieti

1. Durante le operazioni preliminari, l'attività di vendita e lo sgombero dal mercato è fatto altresì divieto di:
 - a) accendere fuochi o portare corpi ad incandescenza;
 - b) utilizzare sostanze esplosive o comunque pericolose per l'incolumità pubblica;
 - c) porre in essere comportamenti contrari all'ordine pubblico;
 - d) accedere alle aree mercatali in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope ovvero similari.
 - e) esercitare attività o porre in essere comportamenti che possono turbare il normale svolgimento dei mercati.
 - f) sostare o depositare presso le aree mercatali veicoli non costituenti attrezzatura di vendita nonché, in qualunque fase delle operazioni ivi comprese quelle di spunta, occupare i posteggi liberi o comunque non assegnati con veicoli o altre strutture e materiali.
 - g) recare intralcio ai flussi pedonali e ai veicoli degli altri operatori.
 - h) impilare imballaggi ad una altezza superiore a metri 1,40 dal suolo.
 - i) collocare le merci sulle planche e/o strutture di vendita ad una altezza inferiore a metri 1,00 dal suolo.
 - j) utilizzazione di strutture di vendita temporanee prive delle caratteristiche minime di solidità e igienico-sanitarie.
 - k) di utilizzazione, salvo autorizzazione degli organi di vigilanza, di generatori di corrente elettrica.
Se autorizzati, i generatori devono comunque essere ad altissima silenziosità e non devono recare disturbo o molestia alle persone in ordine alla rumorosità, all'emissione di fumi, al posizionamento e al collegamento elettrico.
 - l) è vietato l'uso di bombole gas di petrolio liquefatto (GPL).
 - m) è vietata l'uccisione di animali vivi e la loro eviscerazione.

e l'obbligo di:

- a) i prodotti alimentari deperibili, con esclusione di quelli ortofrutticoli, devono essere collocati e conservati in apposite strutture lavabili di protezione poste ad almeno metri 0,30 d'altezza dal piano di vendita e ad almeno metri 0,30 di profondità rispetto al limite di accessibilità della clientela.
- b) rispettare le vigenti disposizioni normative poste a tutela del benessere animale nel caso di vendita di animali vivi.
- c) effettuare la raccolta dei rifiuti secondo le modalità operative impartite dall'amministrazione comunale (suddivisione per tipologia di rifiuto, accatastamento, ecc.).

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza e la disciplina delle attività svolte sulle aree mercatali spetta al personale della Polizia Locale e al personale di tutti gli organi di vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Sulle controversie sorte nelle aree mercatali durante lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento che non potessero essere inequivocabilmente risolte, decidono senza formalità i soggetti di cui al comma precedente secondo le rispettive competenze.
3. L'amministrazione comunale non risponde furti e danneggiamenti provocati da terzi che avvengono all'interno dell'area mercatale.

Art. 33 – Documenti identificativi

1. Ogni soggetto che materialmente esercita l'attività di vendita nelle aree mercatali deve sempre essere munito dell'originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica – o titolo equipollente – connessa alla titolarità di posteggio in concessione ovvero di assegnazione in sede di spunta nonché dell'originale della concessione di posteggio e della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale.
2. I soggetti che intendono, in ogni sede, fare valere diritti derivanti da iscrizioni in pubblici registri (Registro Imprese, ex Registro Esercenti il Commercio, ecc.) devono esibire il titolo originale in regime di validità ovvero idonea certificazione sostitutiva.

Art. 34 – Disposizioni igienico-sanitarie

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti.
2. Durante tutte le fasi connesse le attività di vendita, gli operatori devono evitare di sporcare o ridurre significativamente il livello di qualità igienico-sanitaria del posteggio da loro occupato.
3. Al termine dell'attività di vendita il posteggio deve essere lasciato libero da rifiuti ed ogni altro ingombro. I rifiuti devono essere collocati negli appositi cassonetti e ridotti di volume ove necessario.

Art. 35 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs.n. 114/98 si applicano le sanzioni dallo stesso previste.
2. Per la violazione delle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 così come prevista dall'articolo 7 bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla Legge n. 589/1981.
3. Oltre ai casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98, l'attività di vendita è sospesa dal Sindaco in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art.13 del presente regolamento.
4. Per la violazione di quanto disposto dagli articoli 22bis commi 4 e 22 comma 8bis, 27 commi 1, 2 e 7, 28 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00. Così come previsto dall'articolo 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad €100,00.
5. Per la violazione di quanto disposto dagli articoli 28 comma 2, 29 comma 1, 30 comma 6, 31 e 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00. Così come previsto dall'articolo 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad €200,00
6. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste da norme speciali.

Art. 36 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente ed ogni altra disposizione in materia con esso incompatibili.
2. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite dallo Statuto comunale.
3. In fase di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1, primo periodo, lettera l) trova applicazione decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione stessa.